

Cass., civ. sez. I, del 4 dicembre 2019, n. 31660

3.3. - Le attribuzioni ed i doveri del presidente del consiglio di amministrazione di una società azionaria e del suo vice presidente riguardano compiti specifici di tipo organizzativo.

Il sistema precedente alla riforma del 2003 si occupava della figura del presidente del consiglio d'amministrazione soltanto nell'ultimo comma dell'art. 2380 c.c., trasfuso, poi, dalla riforma nell'art. 2380-bis, comma 5, c.c.: il consiglio di amministrazione sceglie fra i suoi membri il presidente, se questi non è designato dall'assemblea; esso è l'organo cui più è consentita, come pure richiesta, l'attività di auto-organizzazione (v., invece, l'art. 2398 c.c.).

Il presidente del consiglio di amministrazione è ora menzionato nella rubrica e nel primo comma dell'art. 2381 c.c., che richiama peraltro compiti organizzativi propri della presidenza di qualsiasi collegio: il cui contenuto tipico, cioè, sta nello svolgimento di adempimenti di natura neutrale, volti alla direzione e al coordinamento dell'organo consiliare, onde ne emerge il carattere sovente *super partes*; ed ivi il principale valore precettivo risiede nell'imporre specifici compiti informativi.

Ne deriva l'attribuzione non solo di poteri ordinatori delegati dallo stesso consiglio, ma di poteri decisori propri; la scelta operata nel prevedere una figura "forte" di presidente ne fa un organo a sé stante, dimostrando l'accentuato interesse della riforma al buon funzionamento dell'intero consiglio.

I poteri del presidente del consiglio di amministrazione costituiscono, peraltro, altrettanti obblighi, data la spiccata la natura funzionale del ruolo, cui è affidato l'efficiente funzionamento dell'organo collegiale.

In ragione dei ricordati poteri-doveri relativi alla conduzione e soluzione di questioni strumentali e procedurali, menzionati all'art. 2381, comma 1, c.c., la figura del presidente, anche al di fuori dell'ipotesi di conferimento di deleghe, acquista particolare rilevanza, assumendo egli tutte le decisioni relative allo svolgimento dei lavori in via definitiva ed autonoma, non quale mera espressione della volontà della maggioranza dei consiglieri, ossia semplici proposte da essi tacitamente accettate (in tale ultimo caso, in presenza anche di una sola opposizione, il presidente sarebbe invero tenuto a rimettere la decisione procedimentale al voto dei presenti), fatto salvo solo il caso di una sua condotta illegittima, che è tale anche in caso di violazione della regola di correttezza.

Conseguenza di ciò è che le attribuzioni del presidente, anche qualora siano puntualizzate nello statuto, non sono mai esaustive: egli è destinato a svolgere almeno tutte le funzioni necessarie al proficuo svolgimento dei lavori, all'instaurazione di un ambiente adeguato alla discussione, all'utile perfezionamento del procedimento collegiale.

Infine, nell'esercizio dei suoi compiti il presidente è tenuto, accanto al rispetto delle specifiche prescrizioni di legge o a quelle eventualmente previste nello statuto, ancor prima all'osservanza dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., il cui mancato rispetto può dunque essere censurato sotto il profilo della legittimità della sua condotta.

Proprio per la rilevanza del ruolo è sovente prevista, in via statutaria, come nel caso di specie, la figura del vicepresidente, soggetto al quale, in caso di impedimento del presidente, siano affidate le funzioni predette.

3.4. - L'art. 2383 c.c. prevede il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno per il caso di revoca anticipata dalla carica senza giusta causa.

Al riguardo, i principi di diritto qui di rilievo affermano che la giusta causa di revoca consiste nell'esistenza di circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, siano o no provocate dall'amministratore, le quali pregiudicano l'affidamento nel medesimo ai fini del migliore espletamento dei compiti della carica, dunque nella compromissione del "rapporto fiduciario" (Cass. 26 gennaio 2018, n. 2037; 23 marzo 2017, n. 7475; 15 ottobre 2013, n. 23381; 14 maggio 2012, n. 7425; 5 agosto 2005, n. 16526; 7 agosto 2004, n. 15322; 21 novembre 1998, n. 11801; 22 giugno 1985, n. 3768).

Ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sulla società l'onere di dimostrare la sussistenza di una giusta causa di revoca, quale fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie (Cass. 26 gennaio 2018, n. 2037).

Trattandosi di facoltà di recesso attribuita ex lege, la società gode così di una tecnica di autotutela privata, potendo senz'altro porre in essere la deliberazione ad effetto estintivo del rapporto di amministrazione; il controllo giudiziale è solo successivo ed eventuale, ai fini della liquidazione dell'eventuale risarcimento.

3.5. - La norma è stata condivisibilmente ritenuta applicabile anche in ipotesi di revoca delle deleghe interne al consiglio di amministrazione (Cass. 15 aprile 2016, n. 7587).

In applicazione analogica dell'art. 2383 c.c., la revocabilità dell'incarico di presidente o di vicepresidente è dunque sempre consentita, anche in mancanza di giusta causa, intesa come sussistenza di fatti che abbiano compromesso il rapporto di fiducia a monte del conferimento di tale incarico, salvo il risarcimento del danno.

Non sarebbero però sufficienti mere divergenze o attriti con gli altri amministratori, ove si tratti di contrasti rientranti nella normale dialettica del consiglio di amministrazione, da risolversi all'interno di tale organo collegiale (Cass. 22 giugno 1985, n. 3768), essendo dunque necessario che sia compromesso il rapporto di fiducia, in ragione di fatti contestati integranti un grave inadempimento o una condotta contraria a correttezza, tali da pregiudicare il pactum fiduciae.

Invero, come la fiducia fonda il rapporto di amministrazione con l'assemblea dei soci cui è demandata la nomina dell'organo gestorio, così quel legame sottende, parimenti, al conferimento di particolari incarichi interni al consiglio, a partire dalla nomina del presidente e del vicepresidente. Anzi, proprio la rilevanza dei poteri di cui dispone il presidente, come il suo vice, presuppone un'alta intensità di tale fiducia, con lo speculare maggiore spazio ai fatti idonei a scuoterla.

La facoltà di revoca dall'incarico è indiscussa anche in considerazione della responsabilità dei consiglieri deleganti, ai sensi dell'art. 2392 c.c., da cui discende che il consiglio di amministrazione deve poter assumere le decisioni necessarie ed opportune per eliminare od arginare gli effetti dannosi della condotta posta in essere dal presidente o dal suo vice: in primis, mediante una deliberazione di revoca dall'incarico del presidente o vicepresidente che quella condotta abbia tenuto.

3.6. - Rispetto al quadro ora delineato, profili di specialità attengono alla revoca dall'incarico gestorio che integri una condotta discriminatoria, in quanto, in tal caso, la norma speciale contempla - a differenza della regola generale di cui all'art. 2383 c.c. - il provvedimento giudiziale di annullamento della deliberazione di revoca e la conseguente reviviscenza della carica (cfr. art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011).

La revoca, pertanto, del pari produrrà immediatamente il suo effetto estintivo del rapporto di amministrazione, o dello speciale incarico affidato al consigliere di amministrazione; ma, una volta

impugnata in via giudiziale, sarà possibile ottenerne una pronuncia caducatoria ed il conseguente ripristino dello status quo ante.

In tal caso, le esigenze proprie della disciplina societaria, di cui all'art. 2383 c.c., che opera il bilanciamento degli interessi esclusivamente sul piano patrimoniale, onde la revoca non può più essere messa in discussione, sono recessive rispetto alla tutela antidiscriminatoria, secondo il diverso bilanciamento di valori operato dal legislatore, allorché ha, in termini generali da applicare ad ogni situazione giuridica, predisposto la tutela reale, di cui all'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2011.

3.7. - A questo punto, la sintesi del sistema normativo delineato va operata nei seguenti termini: l'amministratore di società, al quale sia demandato un particolare incarico ed, in particolare, il vicepresidente dell'organo, può esserne esonerato, in presenza di giusta causa: che, tuttavia, non sussiste, allorché la revoca costituisca la risposta ad un'attività di difesa del principio di parità di trattamento, posta in essere con buona fede e correttezza dal soggetto revocato, con il conseguente diritto alla reintegra nella carica, oltre al risarcimento del danno, ove provato.

Posto, invero, che la giusta causa di revoca sussiste ogni qualvolta venga compromesso il rapporto fiduciario, la fattispecie non è integrata allorché il revocato abbia compiuto una lecita e corretta «attività diretta ad ottenere parità di trattamento» e, proprio per tale ragione, sia stato sollevato dall'incarico. Peraltro, quando tale ultima attività fosse stata realizzata con modalità lesive, in via diretta od indiretta, degli interessi societari, allora essa stessa non è più meritevole della tutela accordata dalla legge.

Il presupposto per il riconoscimento della tutela invocata, dunque, è bensì l'attività diretta ad ottenere la parità di trattamento: alla condizione, tuttavia, che si tratti di un'attività lecita e rispettosa, altresì, degli obblighi essenziali della buona fede e correttezza nei rapporti interpretati.

Ove, pertanto, la condotta del soggetto, che pure abbia inteso nelle proprie intenzioni favorire un trattamento non discriminatorio, abbia tuttavia violato i predetti obblighi, allora essa, pur in presenza della altrui reazione, non sarà tutelata, né potrà sorgere, in particolare, il diritto al risarcimento del danno ex art. 2383 c.c.